



Sent. n. 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott. Gaetano BERRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26120** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro la DITTA INDIVIDUALE SALIS PIETRO, con sede in Usellus (OR), Località Perda Dina, nr.19, P.IVA 01210190953, in persona del legale rappresentante “pro tempore SALIS Pietro, e nei confronti di SALIS Pietro, nato a Oristano il 26.07.1991 (SLSPTR91L26G113I), in proprio, rappresentati e difesi dagli Avvocati Mauro BARBERIO (BRBMRA68B16G113M) e Stefano PORCU (PRCSFN68M02G113Z), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Garibaldi, nr. 105, hanno eletto domicilio (P.E.C. studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 12 novembre 2024, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e l’Avvocato Mauro

BARBERIO, legale dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con segnalazione del 06.11.2023 è stata trasmessa alla Procura Regionale attrice da parte della Guardia di Finanza, Gruppo di Oristano, la segnalazione di danno concernente l'indebito percepimento di finanziamenti nel comparto agricolo, erogati nel corso di due annualità dall'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.R.G.E.A.), a valere sui fondi europei F.E.A.G.A. e F.E.A.S.R., a favore dell'odierno convenuto, in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale esercente l'attività di allevamento di bovini e bufalini da carne, con sede in Usellus (OR), P.IVA 01210190953, il quale si sarebbe avvalso della falsa dichiarazione circa la disponibilità di alcuni terreni per cui non disponeva di alcun valido titolo giuridico che ne legittimasse l'uso.

I capillari accertamenti esperiti dai militari del Corpo hanno permesso di appurare, infatti, secondo la tesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente, che il nominato SALIS, allo scopo di dimostrare il possesso dei titoli legali necessari per poter ottenere le suddette provvidenze pubbliche, per le campagne inerenti agli anni 2021 e 2022, ha intenzionalmente rappresentato una situazione artefatta, attraverso false dichiarazioni rese nelle richieste di finanziamento attestanti una non veritiera titolarità di aree agricole, cagionando di conseguenza un pregiudizio patrimoniale alla prefata A.R.G.E.A., quantificato in complessivi Euro 52.428,07, con riferimento sia alle Domande Uniche di Pagamento sia alle istanze incardinate nel contesto

del Programma di Sviluppo Rurale. L'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza ha appurato che il contratto di affitto indicato quale titolo di conduzione, stipulato il 24.02.2017 con il locatore, nella persona del padre SALIS Andrea Ercole Gino, riguardava anche terreni inizialmente comprati da quest'ultimo nel 2006 dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (di seguito anche ISMEA) con la formula del patto di riservato dominio ex articolo 1523 del C.C., ubicati in agro di Usellus, ma già rientrati, tuttavia, alla data di presentazione delle richieste di sovvenzione, nella proprietà dell'ISMEA per mancato pagamento di più rate di ammortamento intestate al predetto assegnatario. E' stato acclarato, infatti, che a seguito dell'inadempimento da parte del prefato genitore, l'ISMEA, in data 07.04.2021, gli ha comunicato l'attivazione della clausola risolutiva espressa a tenore dell'articolo 1456, comma 2, del C.C., ottenendo il 10.11.2021 il relativo titolo per l'annotazione nei Pubblici Registri; la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio posto a "monte", ha travolto conseguentemente il contratto d'affitto stipulato tra i due familiari, posto a "valle", per cui l'inserimento dei 23,91 ettari nelle istanze per la concessione dei menzionati contributi agricoli presentate dall'odierno convenuto, risulta del tutto illegittimo e non idoneo a giustificare la percezione delle provvidenze pubbliche in rassegna, posto che i terreni di proprietà dell'ISMEA costituiscono oltre la metà dell'intera dotazione aziendale dichiarata, pari al 52%.

In funzione dell'ipotesi accusatoria propugnata da parte pubblica, alla luce dell'articolata normativa comunitaria sedimentatasi nel corso del tempo che disciplina l'attribuzione di aiuti nell'ambito della PAC a valere sui fondi

FEAGA e FEASR, l'effettiva titolarità dei terreni nei termini comunicati nelle domande di contribuzione dal richiedente rappresenta la condizione ineludibile di legittimo accesso ai contributi in esame; il principio di autoresponsabilità che governa le procedure amministrative in rassegna determina che il beneficiario delle sovvenzioni debba rispondere delle conseguenze pregiudizievoli individuate dalla legislazione in parola, rivenienti dalla condotta afferente all'indicazione di dati non veritieri in ordine al possesso dei cespiti agricoli. Il suddetto imprenditore agricolo, avendo attestato falsamente la titolarità del diritto di godimento delle aree sopra identificate, è tenuto, in funzione di quanto evidenziato dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, alla restituzione di tutti i plurimi finanziamenti ricevuti negli anni 2021 e 2022, pari all'importo complessivo di Euro 52.428,07.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del predetto SALIS Pietro, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima Ditta individuale, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta antiggiuridica all'A.R.G.E.A., ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, notificato il 14.12.2023. Con riferimento alla contestazione di danno il convenuto non ha depositato deduzioni scritte, né ha chiesto che venisse disposta l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 08.02.2024, con cui veniva contestato ai menzionati soggetti, in solido tra loro a titolo di dolo, un

nocumento erariale di importo pari ad Euro 52.428,07, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 14.10.2024, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Mauro BARBERIO e Stefano PORCU. Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito che il padre del convenuto, sanando "ex tunc" il proprio inadempimento, ha acquistato da ISMEA in data 18.04.2023 i terreni oggetto di contestazione mediante il pagamento dell'intero prezzo, che quindi l'atto di revoca del verbale di attestazione d'inadempimento del contratto stipulato dall'Istituto in parola, redatto in pari data dinanzi al Notaio Claudio Manzo in Roma tra quest'ultimo e SALIS Andrea Ercole Gino, ha chiaramente riconosciuto con il disposto dell'articolo 3, senza soluzione di continuità, piena validità ed efficacia al negozio giuridico del 16.02.2006, dispiegando con continuità i propri effetti come se la risoluzione non fosse mai avvenuta, che il proprio assistito aveva inserito siffatti fondi nelle domande di finanziamento in assoluta buona fede, non essendo mai pervenuta la risoluzione del contratto al proprio genitore, poiché inviata il 07.04.2021 a casella P.E.C. disattivata da oltre tre anni, che il competente dirigente di A.R.G.E.A. ha proceduto alla revoca del precedente provvedimento di sospensione e di recupero somme, adottato il 22.12.2023, con successivo atto del 31.01.2024 accogliendo integralmente le osservazioni presentate dal citato SALIS ed incentrate sulla circostanza concernente la validità, anche successivamente al 07.04.2021, del contratto di affitto intervenuto tra i due familiari, con conseguente diritto del convenuto ad inoltrare le domande di

premio per i terreni in questione, e che, infine, alla luce degli elementi decisivi sopra descritti, evidentemente assorbenti e dirimenti, non sussiste alcun pregiudizio erariale essendo le sovvenzioni incamerate assolutamente legittime.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato la citazione introduttiva e le sue conclusioni, evidenziando, da un lato, di avere preso atto della documentazione prodotta dal convenuto, dall'altro, che comunque ricorre il requisito soggettivo del dolo in capo a quest'ultimo, poiché nel momento in cui ha presentato le diverse domande di aiuto era perfettamente a conoscenza della circostanza che il proprio genitore non era proprietario delle aree in contestazione.

L'Avvocato BARBERIO ha sottolineato che non sussiste alcun pregiudizio erariale, insistendo per l'assoluzione del proprio assistito.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria si rivela infondata e deve essere rigettata.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto all'Organismo pagatore in rassegna, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione ai finanziamenti concessi alla suddetta DITTA INDIVIDUALE SALIS PIETRO per le campagne degli anni 2021 e 2022, in diretta connessione con la carenza degli ineludibili presupposti disciplinati dalla normativa di riferimento in materia.

In ordine alla contestazione formulata a carico del convenuto, questi

Giudici non ritengono persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, alla luce degli univoci elementi dedotti dalla difesa del menzionato SALIS con la comparsa di costituzione, che dimostrano in maniera inoppugnabile l'assenza dell'elemento strutturale del danno.

In tale ottica, è sufficiente osservare che l'atto di revoca del verbale di attestazione d'inadempimento del contratto stipulato dall'ISMEA ex articolo 1523 C.C. e cancellazione riservato dominio, redatto in data 18.04.2023 dinanzi al Notaio Dott. Claudio Manzo in Roma, Repertorio nr. 5938, tra il predetto Istituto e SALIS Andrea Ercole Gino, dopo avere attestato che quest'ultimo, resosi in un primo tempo moroso nel versamento di alcune rate annuali, ha in seguito pagato, oltre alle spese del giudizio, anche l'intero debito residuo mediante strumenti di pagamento tracciabili per il ritorno "in bonis" e per il riscatto dei fondi, con l'effetto che la riserva di proprietà non ha più ragion d'essere, ha chiaramente riconosciuto con il disposto dell'articolo 3, senza soluzione di continuità, piena validità ed efficacia al negozio giuridico del 16.02.2006, dispiegando con continuità i propri effetti come se la risoluzione non fosse mai avvenuta; in particolare, con il prefato articolo 3 si stabilisce tra le parti quanto di seguito indicato: 1) si riconosce piena efficacia al contratto di vendita con patto di riservato dominio a rogito del Notaio Dott. Gianni Cherchi in data 16.02.2006 rep. n. 39530/racc. n. 17556, registrato a Cagliari il 22.02.2006 al n. 1232 Serie 1/T e trascritto presso i RR.II. di Oristano il 25.02.2006; 2) si acconsente all'annotamento di cancellazione del patto di riservato dominio contenuto nel sopra citato atto. L'articolo 3, inoltre, soggiunge che l'atto in questione non realizza alcun

effetto novativo delle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita, al quale è riconosciuta piena efficacia “ex tunc”, come se mai fosse stato risolto e continua a produrre tutti i suoi effetti, come se la risoluzione non fosse mai intervenuta.

In relazione al contenuto del suddetto atto del 18.04.2023, decade pertanto l'unica contestazione formulata dal Pubblico Ministero contabile a carico del convenuto nell'atto di citazione, ossia l'invalidità del contratto d'affitto stipulato tra i due familiari il 24.02.2017 in virtù del difetto del titolo in capo al genitore, per cui l'inserimento dei 23,91 ettari nelle istanze per la concessione dei menzionati contributi agricoli risulterebbe del tutto illegittimo e non idoneo a giustificare la percezione delle provvidenze pubbliche in rassegna, posto che i terreni di proprietà dell'ISMEA costituiscono oltre la metà dell'intera dotazione aziendale dichiarata, pari al 52%; è chiaro, infatti, che il suddetto contratto di affitto appare assolutamente valido ed efficace, costituendo titolo legittimo ed idoneo per suffragare il possesso giuridico in capo all'odierno convenuto delle aree agricole ai fini dell'ottenimento delle sovvenzioni, considerato che il negozio di compravendita in rassegna, che attribuisce il godimento e la proprietà dei cespiti al padre SALIS Andrea Ercole Gino, ha efficacia “ex tunc” come se il precedente contratto del 16.02.2006 non fosse stato mai risolto ed avesse continuato ininterrottamente a produrre i suoi effetti. In tale prospettiva, non assume alcuna rilevanza il requisito soggettivo del dolo in capo al convenuto, poiché nel momento in cui ha presentato le diverse domande di aiuto era perfettamente a conoscenza della circostanza che il proprio genitore non era più proprietario delle aree in contestazione, atteso che siffatta deduzione

esplicitata dalla Procuratrice Regionale durante il dibattimento non sposta minimamente il baricentro del presente giudizio dalla ragione più liquida ed assorbente per la decisione, che risalta immediatamente dagli atti di causa, ossia la palese carenza dell'elemento strutturale ineludibile del danno contestato.

D'altro canto, quale ulteriore viatico volto a corroborare il precedente assunto, giova rimarcare che il competente dirigente di A.R.G.E.A. ha proceduto alla revoca del precedente provvedimento di sospensione e di recupero somme, adottato il 22.12.2023 a seguito della segnalazione trasmessa dal Comando Gruppo di Oristano della Guardia di Finanza, con successivo atto del 31.01.2024, accogliendo integralmente le osservazioni presentate dal citato SALIS ed incentrate sulla circostanza concernente la validità, anche successivamente al 07.04.2021, del contratto di affitto intervenuto tra i due familiari, con conseguente diritto del convenuto ad inoltrare le domande di premio per i terreni in questione.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve il convenuto SALIS Pietro e l'omonima Ditta individuale dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari dei difensori da porre a carico di A.R.G.E.A., applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA

secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

il convenuto SALIS Pietro e l'omonima Ditta individuale dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari dei difensori da porre a carico di A.R.G.E.A., applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 13/01/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)